CAMERA DEI DEPUTATI N. 2343

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO (SPATARO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO (TAVIANI)

COL MINISTRO DELLE FINANZE (TRABUCCHI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA (GONELLA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (MEDICI)

Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali

Seduta del 14 luglio 1960

Onorevoli Colleghi! — L'emanazione di nuove disposizioni legislative sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, raccolte nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ha determinato la necessità di adeguare a tali disposizioni le norme che disciplinano lo stato giuridico dei segretari comunali e provinciali.

A questi ultimi è stata, infatti, attribuita da tempo la qualifica di funzionari dello Stato, pur prestando essi la loro opera presso enti locali e dipendendo gerarchicamente dai Capi di quelle amministrazioni. Fin dall'epoca della cosiddetta «statizzazione» dei segretari, le norme disciplinanti il loro stato giuridico sono state ricalcate, quindi, su quelle dettate per i dipendenti statali, con le modificazioni e le limitazioni rese necessarie dalla

sostanziale diversità delle funzioni e dalla dipendenza dei segretari da enti diversi dallo Stato.

Di qui la necessità di estendere ai segretari comunali e provinciali, con gli adattamenti richiesti dal loro particolare ordinamento, le norme contenute nella parte prima del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, specie per quanto riguarda quelle di maggior favore previste per i dipendenti statali dal loro nuovo statuto.

D'altra parte, l'affermazione del principio dell'autonomia degli enti locali – che, nel consolidarsi dell'ordinamento democratico, costituisce ormai uno dei cardini dell'organizzazione amministrativa – ed il conseguente affermarsi ed ampliarsi delle funzioni affidate ai comuni e alle province hanno posto, in

questi ultimi anni, in particolare rilievo la figura e l'opera del segretario comunale e del segretario provinciale. In correlazione ad altre iniziative intese a modificare le norme disciplinanti la vita degli enti locali, per renderle più adeguate alla posizione che tali enti hanno assunto nella organizzazione amministrativa del Paese, si è avvertita, quindi, anche l'esigenza di determinare la figura e le funzioni dei segretari comunali e provinciali e di assicurare loro un ordinamento della carriera che soddisfi le giuste aspettative di tale benemerita categoria di pubblici funzionari, garantendo alla generalità di essi una decorosa posizione ed ai migliori la possibilità di pervenire, in un limitato numero di anni, alle più elevate qualifiche della carriera.

Il crescente tecnicismo dell'azione amministrativa, la complessità della legislazione concernente le innumerevoli attività degli enti locali hanno reso, inoltre, sempre più evidente la necessità di assicurare ai segretari una preparazione professionale adeguata alla complessità delle loro funzioni.

* *

Il presente disegno di legge intende soddisfare non solo le esigenze sopra illustrate, ma anche quella, di preminente ordine pratico, di apprestare una legge organica, la quale, pur non avendo le caratteristiche di un vero e proprio testo unico della materia, raccolga, aggiornandole e coordinandole, tutte le disposizioni – ora contenute in più provvedimenti legislativi e regolamentari – disciplinanti lo stato giuridico ed economico e l'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali.

Molti articoli del presente disegno di legge riproducono, quindi, pressoché integralmente, norme ora già in vigore; altri estendono ai segretari comunali e provinciali gran parte delle norme dettate per gli impiegati civili dello Stato, altri ancora recano modificazioni, anche di notevole entità, al vigente ordinamento.

Particolare rilievo merita, anzitutto, la più netta determinazione della posizione giuridica dei segretari.

Essa risulta tutt'altro che chiara dal testo dell'aiticolo 173 della legge 27 giugno 1942, n. 851: in esso si legge, infatti, che i segretari comunali hanno la qualifica di funzionari dello Stato e sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati statali. Sono note le dispute dottrinarie sulla interpretazione di tale norma, alimentate, fra l'altro, fino ad alcuni anni or

sono, da contrastanti decisioni giurisprudenziali.

La citata norma, invero, è ben lontana dal definire in termini concreti la posizione del segretario comunale e del segretario provinciale ed è formulata in modo tale da offrire validi argomenti sia a coloro che sostengono essere detti funzionari null'altro che degli impiegati comunali, amministrati da organi statali, sia a quelli che li ritengono veri e propri impiegati dello Stato.

In questa sede si è inteso risolvere l'annosa questione, affermando che « i segretari comunali ed i segretari provinciali sono funzionari dello Stato ».

Tale proposizione non è in contrasto con la dipendenza gerarchica del segretario dal Capo dell'amministrazione presso la quale presta la sua opera. È necessario, invero, distinguere il rapporto organico, intercorrente fra il segretario e lo Stato, dal rapporto di servizio, che lega il segretario all'ente locale. Situazioni del genere non sono nuove, del resto, nella nostra legislazione, che le ha già previste per altre categorie di funzionari (per esempio per i direttori degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio, presso le Camere di commercio).

Dall'affermazione del carattere statale del rapporto di impiego dei segretari discende la necessità che l'estensione ad essi dello stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato sia attuata nella più larga misura e che la loro carriera sia adeguata, nei limiti imposti dalla sostanziale diversità degli uffici, a quella degli impiegati; ciò costituisce, appunto, lo scopo precipuo del presente disegno di legge.

La legislazione antecedente alla statizzazione – invero limitata ed ambigua – dei segretari comunali, attuata nel 1928, considerava tali funzionari alla stessa stregua degli altri dipendenti degli enti locali, limitandosi a prescrivere che non potesse conseguire la nomina a segretario chi non avesse ottenuto dai competenti organi statali, a seguito di esami, apposita patente.

Devoluta allo Stato la nomina dei segretari, non vi è motivo perché gli organi statali debbano continuare ad accertare mediante esami di abilitazione la idoneità alle funzioni di segretario comunale, indipendentemente dall'espletamento, da parte degli organi stessi, dei concorsi per l'ammissione in carriera, previsti per tutte le categorie di dipendenti dello Stato.

Si è ritenuto, quindi, che debba essere soppressa la tradizionale abilitazione alle funzioni di segretario comunale e che la

nomina in ruolo debba essere conferita soltanto a seguito di concorso per titoli ed esami, da bandire ogni anno dal Ministero dell'interno.

In considerazione della complessità delle funzioni affidate ai segretari comunali, che richiedono, anche in coloro che prestano servizio nei più piccoli comuni, una notevole preparazione giuridico-amministrativa, si è ritenuto necessario prescrivere il possesso della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente per la ammissione al concorso a posti di segretario comunale della qualifica iniziale.

Anche per la progressione in carriera, si è ritenuto di dover adeguare l'ordinamento dei segretari a quello degli altri funzionari statali, introducendo, per la nomina alla qualifica di segretario capo di 1ª classe, corrispondente a quella di direttore di sezione, un concorso per esami e per titoli. Si è considerato, infatti, che non si possa prescindere da una conferma di adeguata preparazione professionale del segretario al termine della prima fase della sua carriera e prima di consentirgli l'accesso al ruolo nazionale.

La natura delle mansioni svolte dai segretari comunali e provinciali, mansioni che li pongono al vertice della gerarchia degli impiegati degli enti locali e che richiedono, come si è già rilevato, una notevole preparazione giuridico-amministrativa, la diretta responsabilità - ad essi attribuita dalla legge - del funzionamento degli uffici comunali, hanno indotto, inoltre, ad una esplicita affermazione del carattere direttivo delle loro funzioni: conseguentemente, nell'adeguamento della loro carriera a quella dei dipendenti statali, si è avuto riguardo, anche in relazione al titolo di studio che viene ora prescritto, alle norme del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che concernono, in particolare, i funzionari direttivi.

A tale criterio è ispirata la corrispondenza, prevista nella tabella C, fra le qualifiche dei segretari e quelle dei funzionari della carriera direttiva dello Stato.

In tale tabella, la qualifica iniziale della carriera dei segretari comunali corrisponde a quella di consigliere di 3ª classe (ex grado X), iniziale della carriera dei funzionari direttivi.

In relazione a tale innovazione, le qualifiche dei segretari comunali sono ridotte da sette a sei, mediante l'abolizione della qualifica di segretario capo di 3ª classe.

Altra modificazione di rilievo, prevista dalla tabella A, concerne la suddivisione dei

comuni in cinque classi. A norma della vigente legge 9 agosto 1954, n. 748, i comuni con popolazione fino a ottomila abitanti sono inclusi in un'unica classe, la quarta.

La considerazione della sensibile differenza, sia nella struttura organizzativa e finanziaria sia nelle stesse fondamentali esigenze, fra i numerosissimi piccoli comuni e quelli della stessa classe aventi popolazione notevolmente superiore, ha consigliato la creazione di un'altra classe, la quinta, nella quale sono compresi i comuni con popolazione fino a quattromila abitanti, rimanendo inclusi nella classe quarta i comuni con popolazione da quattromila a ottomila abitanti.

In un quinquennio di applicazione della citata legge n. 748, si è avuto, infatti, modo di rilevare come le esigenze dei comuni con più di quattromila abitanti richiedano l'assegnazione di segretari i quali abbiano già acquisito una esperienza professionale attraverso il tirocinio fatto nei piccoli comuni; mentre, in base alla richiamata legge, possono essere ora assegnati indifferentemente a comuni aventi popolazione di poco inferiore a ottomila abitanti anche segretari di qualifica iniziale, all'inizio, cioè, della carriera.

La creazione della classe quinta dei comuni, nei quali si avvicenderanno prevalentemente segretari agli inizi della carriera, avrà, inoltre, l'effetto di alleggerire l'onere gravante sui bilanci dei comuni stessi per il pagamento degli assegni ad essi dovuti, senza, peraltro, recare pregiudizio agli interessi di carriera dei segretari, per l'accennata elevazione del grado iniziale.

Questi i lineamenti generali dell'accluso disegno di legge, del quale, qui di seguito, sono illustrati, in particolare, gli articoli che introducono innovazioni o modifiche al vigente ordinamento. Quelli che riproducono norme già in vigore per i segretari, o estendono ad essi disposizioni dettate per gli impiegati dello Stato, non richiedono, infatti, uno specifico commento.

* * *

Oltre alle innovazioni nella classificazione dei comuni, già illustrata, l'articolo 1 prevede, per i comuni della classe prima, l'abbassamento da 500 mila a 250 mila abitanti del limite di popolazione oltre il quale è assegnato al segretario un trattamento economico particolare che verrà, pertanto, corrisposto ai titolari delle segreterie generali delle dodici maggiori città.

In considerazione delle particolari caratteristiche e delle speciali esigenze dei comuni sedi di stazioni di cura, di soggiorno o di turismo, che richiedono una più complessa struttura burocratica e rendono sensibilmente più impegnative le funzioni dei segretari, è apparso necessario derogare, per i comuni predetti, al criterio della classificazione in base all'entità della popolazione.

L'articolo 1 stabilisce, pertanto, che i comuni stessi siano senz'altro assegnati alla classe superiore a quella nella quale dovrebbero essere compresi in base alla popolazione residente, ad eccezione dei comuni capoluoghi di provincia con popolazione inferiore ai trentamila abitanti, i quali sono già inclusi nella classe superiore.

È da rilevare, al riguardo, che già un cospicuo numero di tali comuni è stato assegnato alla classe superiore, ai sensi dell'articolo 1, ultimo comma, della legge 9 agosto 1954, n. 748; che il conseguente maggiore onere finanziario può essere agevolmente fronteggiato per le maggiori entrate delle quali fruiscono generalmente i comuni centri di cura, di soggiorno o di turimo e che l'attuale sistema, che affida alla discrezionalità della Amministrazione interessata la elevazione del comune alla classe superiore, ha determinato inopportune sperequazioni.

L'articolo 2 prevede la facoltà dei comuni, appartenenti alle classi quarta e quinta, di unirsi tra loro in consorzi per il servizio di segreteria, purché siano compresi nella medesima provincia. La disposizione ha lo scopo di consentire, a due, o più, piccoli comuni, di avvalersi dell'opera di un solo segretario, ripartendo tra loro le spese per i relativi assegni.

L'articolo 3 riproduce sostanzialmente le disposizioni dettate dall'articolo 15 della legge del 1954, n. 748. Rimane immutata, pertanto, la ripartizione delle province in due classi ed è mantenuta la facoltà di assegnare alla classe superiore le province che abbiano particolari caratteristiche.

Lo stesso articolo prevede che alle province che avevano ottenuto tale provvedimento a norma della citata legge n. 748, sia senz'altro assegnato un segretario di qualifica superiore, in occasione della revisione della classificazione prevista dall'articolo 174 dell'allegato disegno di legge.

Gli articoli 4 e 5 riproducono le norme di cui agli articoli 2 e 15 della legge n. 748, circa la revisione periodica della classificazione dei comuni e delle province.

Con l'articolo 6 viene ripristinata la facoltà, già prevista dall'articolo 192 sub 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, abrogato dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, del Ministro dell'interno o del prefetto, a seconda della rispettiva competenza, di promuovere alla qualifica immediatamente superiore il segretario che presti servizio quale titolare presso un comune assegnato, per mutamento della circoscrizione territoriale, o per altra causa prevista dalla legge, alla classe superiore, a condizione che il segretario stesso rivesta la qualifica immediatamente inferiore almeno da un triennio ed abbia riportato, in ciascuno dei tre anni, il giudizio complessivo di « ottimo ».

Il ripristino di tale facoltà risponde alla obiettiva esigenza di evitare, per quanto possibile, il frequente avvicendamento di segretari nella stessa sede, consentendo ai segretari che abbiano maturato un triennio di lodevole servizio di conseguire la promozione alla qualifica superiore presso lo stesso comune.

L'articolo 7 non innova sostanzialmente a quanto previsto dall'articolo 191 sub 1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, per il caso di attribuzione, al comune o alla provincia, di un segretario di qualifica inferiore; è parso, peraltro, opportuno affermare il principio che in tale ipotesi, e fino a quando non possa essere trasferito in altra sede, competano al segretario gli assegni inerenti alla propria qualifica.

Sono stati già illustrati i motivi che hanno indotto a qualificare i segretari come funzionari dello Stato ed a riconoscere il carattere direttivo delle loro funzioni.

Tale proposizione è contenuta nell'articolo 8, nel quale è riaffermata la dipendenza
gerarchica di detti funzionari dal capo dell'amministrazione presso la quale prestano
servizio. Tale dipendenza si è ritenuto, però,
di escludere nell'adempimento, da parte dei
segretari, delle funzioni ad essi direttamente
demandate dalla legge; delle funzioni, cioè,
che esulano completamente dalla sfera delle
attività e degli interessi dei comuni.

L'articolo 9 introduce una sostanziale modifica alle norme che disciplinano l'ammissione alla carriera dei segretari comunali. In base ai criteri sopra enunciati, aboliti gli esami di abilitazione alle funzioni di segretario comunale, è istituito un concorso per esami e per titoli, da bandire ogni anno, per la copertura dei posti di qualifica iniziale, e cioè, per le segreterie dei comuni della classe quinta, vacanti alla data del 30 giugno.

In analogia a quanto previsto per le altre amministrazioni statali, è data facoltà

al Ministero dell'interno di conferire, nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di approvazione della graduatoria di merito del concorso, ai candidati dichiarati idonei, i posti che si rendano eventualmente vacanti per effetto della rinuncia dei vincitori.

I requisiti di carattere generale richiesti per l'ammissione al concorso sono gli stessi previsti per l'accesso agli altri impieghi statali. In particolare, si è ritenuto di adottare, anche per i segretari comunali, il limite massimo di età (32 anni) stabilito per la partecipazione ai concorsi di ammissione. In accoglimento di un voto espresso dalla numerosa categoria dei segretari non di ruolo ed al fine di consentire l'ammissione in carriera di elementi che hanno espletato per un notevole periodo di tempo le funzioni di segretario comunale, generalmente dopo un periodo ancora maggiore di servizio prestato con altre qualifiche impiegatizie presso comuni, si è ritenuto di elevare, nei confronti dei predetti, il citato limite massimo di età in misura corrispondente alla durata del servizio prestato con la qualifica di segretario non di ruolo, fino ad un limite massimo di cinque anni.

È stata, altresì, riprodotta la norma prevista dall'articolo 174 della legge n. 851 del 1942, relativa alla elevazione del limite di età, fino a 40 anni, nei riguardi dei candidati che hanno prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali o provinciali.

Una innovazione di rilievo concerne l'ammissione delle donne alla carriera dei segretari comunali e provinciali, introdotta con la eliminazione della norma sancita dall'ultimo comma del citato articolo 174 della legge n. 851.

A tanto hanno indotto sia la considerazione che è già stata approvata dalla Camera dei Deputati, ed è attualmente all'esame del Senato, una proposta di legge, d'iniziativa parlamentare, intesa a modificare in tal senso le norme vigenti, sia la recente decisione della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato le donne ammissibili alla carriera prefettizia.

Gli articoli dal n. 10 al n. 23 ricalcano sostanzialmente le norme previste dallo statuto degli statali e dalla legge 9 agosto 1954, n. 748, circa la esclusione dal concorso di ammissione in carriera, la Commissione giudicatrice, lo svolgimento delle prove di esame, la formazione e la pubblicazione della graduatoria, la riserva dei posti e le preferenze, la nomina in ruolo, la nullità delle assunzioni, ril periodo di prova, la pubblicazione dei ruoli dei segretari, lo stato matricolare, i criteri per la determinazione dell'anzianità e le promozioni a segretario di 1ª classe.

Una innovazione sostanziale è introdotta dall'articolo 24 che disciplina le promozioni a segretario capo di 2ª classe.

Mutata la classificazione dei comuni e soppressa la qualifica di segretario capo di 3ª classe, tali promozioni sono conferite a seguito di concorso per titoli, da bandire in ciascuna provincia nel giugno di ogni anno, per tutte le sedi della classe quarta rimaste vacanti dopo l'espletamento del concorso per trasferimento.

L'anzianità minima complessiva di servizio di ruolo richiesta per l'ammissione al concorso è determinata in sei anni, indipendentemente dall'anzianità maturata nella qualifica di segretario comunale di 1ª classe, in quanto si è ritenuto che in tale numero di anni la generalità dei segretari possa acquisire una esperienza sufficiente a porli in grado di bene assolvere alle loro funzioni in comuni della classe superiore. Il periodo di effettivo servizio di ruolo richiesto è aumentato, peraltro, di due anni per i segretari sprovvisti della laurea in giurisprudenza o di altra equipollente.

L'articolo 25 introduce un'altra modifica sostanziale all'ordinamento della carriera dei segretari. Come si è accennato, si è rilevata la opportunità di estendere ai segretari il principio, già da tempo applicato ai dipendenti dello Stato, della progressione in carriera per esami e di richiedere tali prove per il passaggio dai ruoli provinciali a quello nazionale, per la nomina, cioè, a segretario capo di 1ª classe, che è conferita a seguito di concorso per esami e per titoli. In analogia a quanto stabilito per i funzionari statali della carriera direttiva, a tale concorso sono ammessi i segretari che abbiano compiuto undici anni di effettivo servizio di ruolo, qualungue sia la qualifica che essi rivestano, nonché i vice segretari ed i capi ripartizione dei comuni e delle province che rivestano da almeno tre anni tali qualifiche ed abbiano prestato servizio, quali impiegati di ruolo, per almeno undici anni.

Per l'ammissione al concorso la laurea in giurisprudenza od altra equipollente non è richiesta per i segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge 9 agosto 1954, 748. In analogia a quanto previsto dall'articolo 207 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per gli esami di idoneità per le promozioni alle qualifiche di direttore di sezione, l'ar-

ticolo 26 stabilisce che il servizio militare prestato anteriormente alla nomina a segretario di qualifica iniziale in reparti combattenti è valutato per intero quale servizio di ruolo, ai fini dell'ammissione al concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe.

Gli articoli dal n. 27 al n. 33 riproducono, sostanzialmente, le norme della legge 9 agosto 1954, n. 748, relative alla nomina a segretario generale di 1ª e di 2ª classe dei comuni e delle province ed al ruolo dei segretari provinciali, e quelli della legge 27 giugno 1942, n. 851, concernenti il trasferimento di tali funzionari nel ruolo dei segretari comunali e viceversa.

L'articolo 34 disciplina dettagliatamente la supplenza del segretario assente o impedito, disponendo che, presso i comuni delle prime tre classi e presso le province, il relativo incarico può essere affidato al vice segretario o ad un segretario che rivesta almeno la qualifica immediatamente inferiore a quella del segretario da sostituire; presso i comuni della classe quarta, al vice segretario, qualora esista, o ad un segretario iscritto nei ruoli provinciali; presso i comuni della classe quinta, ad un segretario iscritto nei ruoli provinciali ovvero a persona fornita dei requisiti per la nomina a segretario comunale, che sia in possesso del diploma di abilitazione alle funzioni di segretario comunale previsto dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, o del diploma del corso di formazione per aspiranti segretari comunali, o abbia conseguito l'idoneità nel concorso a posti di segretario comunale di qualifica iniziale o in quello a posti di consigliere di 3ª classe nell'Amministrazione civile dell'interno.

Si è ritenuto, al riguardo, che tutti i titoli predetti, in relazione agli studi richiesti per il loro conseguimento, assicurino una preparazione professionale adeguata alle funzioni di segretario supplente.

Una disciplina lievemente diversa è prevista dall'articolo 35, relativo al conferimento della reggenza delle segreterie vacanti in rapporto alla diversità della ipotesi, che può rendere necessario un notevole prolungamento della surrogazione del titolare.

Gli articoli dal n. 36 al n. 43 (capo III del I titolo) concernono la disciplina dei concorsi per il conferimento dei posti di segretario generale di 1ª e di 2ª classe e di segretario capo di 1ª classe.

L'articolo 36 dispone che i concorsi per i posti delle predette qualifiche devono essere indetti entro tre mesi dalla data nella quale i posti stessi si sono resi vacanti, ed espletati entro tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione. Tale disposizione è stata prevista in considerazione della necessità di assicurare la sollecita sistemazione delle segreterie vacanti.

Una innovazione di rilievo è introdotta dall'articolo 38, a norma del quale non sono ammessi ai concorsi a posti di segretario generale di 1ª e di 2ª classe e al concorso per trasferimento a sedi della classe 3ª, i segretari, aventi la qualifica corrispondente alla classe della sede messa a concorso, i quali non abbiano almeno due anni di titolarità ininterrotta nell'ultima sede di servizio. La disposizione è intesa ad evitare l'avvicendarsi troppo frequente di più segretari nella stessa sede, con evidente danno per il funzionamento dei servizi.

L'articolo 39 riproduce la norma ora vigente relativa alla equiparazione dei vice segretari e dei capi ripartizione ai segretari, ai fini della ammissione ai concorsi.

L'articolo 40 prevede una modifica all'attuale composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di segretario generale di 1ª e di 2ª classe e di segretario capo di 1ª classe. In luogo dell'ispettore di ragioneria, è chiamato, infatti, a far parte di dette Commissioni un segretario comunale o provinciale di qualifica superiore o pari a quella corrispondente alla classe del posto messo a concorso, scelto fra quelli designati dalle Organizzazioni di categoria più rappresentative a carattere nazionale.

Gli articoli 41, 42 e 43 riproducono le norme, ora vigenti, che disciplinano la incompatibilità dei membri delle Commissioni giudicatrici, la sostituzione degli stessi, le deliberazioni delle Commissioni predette.

L'articolo 44 disciplina la formazione e l'efficacia della graduatoria dei concorsi. In particolare, dispone che la facoltà del Ministro dell'interno di procedere alla nomina dei concorrenti i quali per ordine di merito seguono immediatamente i vincitori, nel caso che qualcuno dei posti messi a concorso si renda nuovamente vacante, può essere esercitata entro un anno dall'approvazione della graduatoria per i concorsi a posti di segretario generale di 1ª e di 2ª classe ed entro sei mesi per il concorso per la nomina a segretario capo di 1ª classe.

Si è ritenuto di limitare a sei mesi l'efficacia della graduatoria di quest'ultimo concorso per assicurare in ogni possibile modo che la nomina a segretario capo di 1ª class⁶

sia conferita ai candidati più favorevolmente giudicati.

La necessità di garantire che, espletati i concorsi, si possa procedere sollecitamente alla copertura dei posti vacanti, ha indotto ad accelerare la procedura per la nomina dei titolari dei posti stessi. L'articolo 45 dispone, a tal fine, che decade senz'altro dalla nomina al posto messo a concorso il candidato che all'uopo interpellato dal Ministero, non comunichi, entro quindici giorni, se intenda accettare la nomina stessa.

Gli articoli dal n. 46 al n. 50 (capo IV del titolo I) relativi ai trasferimenti di ufficio ed a quelli a seguito di concorso, non innovano all'attuale disciplina della materia.

Analogamente a quanto disposto per gli impiegati civili dello Stato, l'articolo 46 prescrive che sia tenuto conto, nel disporre il trasferimento d'ufficio del segretario, anche delle sue condizioni ed esigenze di famiglia, nonché del servizio eventualmente prestato in sedi disagiate.

L'articolo 47 detta norme dettagliate per l'espletamento dei concorsi per trasferimento a sedi delle classi quinta e quarta, disponendo, fra l'altro, che i concorsi stessi siano banditi ogni due anni, sia allo scopo di evitare frequenti mutamenti di segretari, sia perché l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che motivi di ordine pratico rendono pressoché impossibile espletare ogni anno, oltre il concorso per l'ammissione in carriera, anche quello per trasferimento.

La sostanziale innovazione introdotta nel sistema di copertura delle sedi vacanti della classe terza dall'articolo 25, che prescrive il concorso per titoli ed esami per la nomina alla corrispondente qualifica di segretario capo di 1ª classe, ha indotto ad estendere alle sedi della classe suddetta il concorso per titoli per trasferimento, non potendosi adattare senza gravi incertezze ed inconvenienti - come la concreta attuazione della vigente norma ha dimostrato - la medesima disciplina alla diversa posizione di coloro che aspirano alla promozione alla qualifica di segretario capo di 1ª classe, e di quelli che, rivestendo già tale qualifica, aspirano solo al mutamento della sede.

L'articolo 50 stabilisce che le sedi delle classi terza, quarta e quinta, rimaste vacanti dopo l'assegnazione dei vincitori dei concorsi per trasferimento, per rinunzia o per altra causa, sono coperte, in linea di massima, in occasione dei successivi concorsi per l'ammissione in carriera o per la promozione alle qualifiche di segretario capo di 1ª e di

2ª classe. Si è inteso, con tale norma, assicurare ai segretari di ciascuna delle tre classi la possibilità di ottenere il trasferimento ad altra sede, prima che i posti vacanti siano conferiti ai vincitori dei concorsi per l'ammissione in carriera o per promozione.

Le norme relative alla cessazione del rapporto d'impiego ed alla riammissione in servizio (articoli dal n. 51 al n. 53) sono ricalcate, senza sensibili modifiche, su quelle dettate per i dipendenti civili dello Stato.

È stata, peraltro, prevista la facoltà del Ministro dell'interno di sospendere temporaneamente, con provvedimento di carattere generale, per un periodo non superiore a sei mesi, il collocamento a riposo dei segretari comunali e provinciali che stiano per raggiungere il limite di età (articolo 56). La disposizione è intesa ad evitare che gli uffici comunali siano messi in crisi, per il collocamento a riposo del segretario, in periodi di eccezionale attività, quali possono essere ad esempio quelli relativi alle elezioni politiche o amministrative, a censimenti, ecc.

Il capo I del II titolo concerne i diritti e i doveri del segretario.

Con gli articoli dal n. 59 al n. 71 vengono riprodotte quasi integralmente, con gli opportuni adattamenti, le norme dettate per gli impiegati civili dello Stato in materia di promessa solenne, di giuramento, di comportamento in servizio, di orario, di segreto d'ufficio, di doveri verso il superiore e di limiti ai doveri verso il superiore, di riposo settimanale, di qualifiche annuali.

Notevoli innovazioni sono introdotte dall'articolo 72 il quale prescrive che il rapporto informativo, compilato dal sindaco e dal presidente della Giunta provinciale, sia riveduto, per i segretari generali non più dal vice prefetto, come stabilito dall'articolo 31 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, ma dal prefetto, e dall'articolo 73 a norma del quale il termine per produrre ricorso al Consiglio centrale di amministrazione avverso il giudizio complessivo è elevato da quindici a trenta giorni.

La modifica è stata determinata dalla considerazione della eccessiva brevità del termine ora previsto dall'articolo 32 del regio decreto n. 371 del 1929 e dalla opportunità di estendere anche in tale materia ai segretari

le norme dettate per gli impiegati civili dello Stato.

Con l'articolo 75 sono riprodotte, quasi integralmente, con le modifiche e le limitazioni del caso, le norme stabilite per gli statali in materia di incompatibilità; in particolare, in tale articolo è sancito l'obbligo del capo dell'Amministrazione di denunciare al prefetto i casi di trasgressione.

L'articolo 76, concernente la compatibilità dell'ufficio di segretario con quello di notaio, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, riproduce l'articolo 217 della legge 27 giugno 1942, n. 851.

Gli articoli da 79 a 84 sono ricalcati integralmente sulle disposizioni concernenti la aspettativa per servizio militare, per infermità o per motivi di famiglia degli impiegati civili dello Stato.

Gli articoli 85, 86 e 87 riproducono sostanzialmente le norme, contenute nel regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, relative al collocamento in disponibilità dei segretari titolari di posti soppressi per variazioni nelle circoscrizioni territoriali o per effetto della costituzione di consorzi.

Si è ritenuto di modificare tali norme solo per quanto concerne la decorrenza del collocamento in disponibilità del segretario che all'atto della soppressione del posto trovavasi in aspettativa: in tal caso tale decorrenza è fissata alla data della scadenza dell'aspettativa.

Il capo II del titolo II concerne la disciplina.

Con gli articoli dal n. 89 al n. 128 vengono riprodotte, quasi integralmente, le norme fissate per gli impiegati dello Stato in materia di sanzioni disciplinari, di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale o disciplinare, di destituzione, di riabilitazione e di reintegrazione nell'ufficio.

In particolare, sono state mantenute ferme le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968, circa gli organi competenti ad irrogare le sanzioni disciplinari ed è stata soppressa, in analogia a quanto stabilito per i dipendenti statali, la sanzione della revoca dall'impiego.

Considerata la notevole entità delle somme che possono essere dovute per assegni arretrati al segretario reintegrato a seguito di giudizio penale di revisione, o agli eredi, in caso di sua premorienza, e che in molti casi costituirebbero un onere eccessivo, specie per i piccoli comuni, si è ritenuto di stabilire, agli articoli 99 e 101, che le somme stesse siano prelevate dal fondo di cui all'articolo 149 (diritti di segreteria).

L'articolo 105, concernente l'istituto della revoca della sospensione cautelare già disciplinato dall'articolo 249 della legge del 1942, n. 851, ricalca quasi integralmente il corrispondente articolo dello statuto dei dipendenti statali.

È apparso, però, opportuno stabilire che la proroga della sospensione sia disposta con apposito provvedimento, qualora dalla sentenza di proscioglimento siano rilevati fatti tali da determinare l'inizio di un eventuale procedimento disciplinare: e ciò per evitare che la sospensione sia di fatto prorogata per notevole periodo, prima che si stabilisca se debba procedersi disciplinarmente a carico del segretario.

Gli articoli 109 e 111, pur avendo riguardo al diverso ordinamento della carriera, assicurano ai segretari prosciolti in sede penale o disciplinare le stesse garanzie previste per gli statali, in materia di ammissione ai concorsi ed agli scrutini.

Tale ammissione si è dovuta limitare al solo scrutinio previsto per i segretari; a quello, cioè, per la promozione alla qualifica di segretario di 1ª classe ed ai soli concorsi a posti delle classi quarta e terza, in quanto i concorsi a posti delle classi superiori sono indetti per singoli posti.

Gli articoli dal n. 112 al n. 128 prevedono una disciplina dello svolgimento del procedimento disciplinare, la quale, pur assicurando ai segretari le garanzie fondamentali previste dalle norme dettate per gli impiegati statali, si differenzia alquanto da queste ultime. In particolare, non si è ritenuto di poter estendere ai segretari le norme sul funzionario istruttore, l'applicazione delle quali presuppone una pluralità di funzionari in servizio nella stessa sede ed un rapporto gerarchico fra essi.

Inoltre, il termine entro il quale deve aver luogo la trattazione orale del procedimento disciplinare è stato fissato, all'articolo 117, in giorni 60 anziché 30, come stabilito per i dipendenti statali, anche nella considerazione che le Commissioni di disciplina per i segretari comunali e provinciali sono costituite da persone che non risiedono tutte nella sede della Commissione stessa.

* * *

Le norme contenute nel capo III del titolo II del presente disegno di legge, relative ai Consigli di amministrazione per il personale

dei segretari comunali e provinciali e alle Commissioni di disciplina non recano alcuna modifica alla composizione di tali consessi.

Si è ritenuto, peraltro, di tradurre in una norma legislativa la prassi, seguita già da alcuni anni, relativa alla designazione, da parte dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e delle Associazioni di categoria, rispettivamente, dei sindaci e dei segretari da nominare membri dei consessi predetti.

Al fine di assicurare la sollecita adozione dei provvedimenti per i quali è prescritto il parere dei Consigli di amministrazione, l'articolo 131 dispone che questi si riuniscano almeno ogni trimestre.

Con gli articoli 133 e 134 sono riprodotte le norme stabilite per gli impiegati statali in materia di decadenza da componente della Commissione di disciplina e di ricusazione del giudice disciplinare.

* *

Gli articoli dal n. 135 al 151 del disegno di legge non recano modifiche di rilievo alle norme che regolano il trattamento economico dei segretari comunali e provinciali, la riscossione e la ripartizione dei diritti di segreteria, le concessioni speciali. Viene mantenuta, ed anzi estesa, la facoltà di assegnare il trattamento economico della qualifica superiore ai segretari che siano in possesso di determinati requisiti.

L'articolo 13 della legge 9 agosto 1954, n. 748, prevede ora la facoltà di assegnare ai segretari capi di 3ª classe, che abbiano compiuto 20 anni di servizio e abbiano riportato negli ultimi tre anni il giudizio complessivo di ottimo, e nel precedente triennio almeno quello di distinto, il trattamento economico della qualifica superiore.

In relazione alla soppressione della qualifica di segretario capo di 3ª classe ed alla creazione della classe quinta dei comuni, tale beneficio è previsto dall'articolo 135 del presente disegno di legge in favore dei segretari capi di 2ª classe che abbiano almeno tre anni di servizio in tale qualifica e venti di servizio effettivo e siano titolari di sedi appartenenti alla classe quarta, nonché dei segretari comunali di 1ª classe con cinque anni di servizio in tale qualifica e, quindici di servizio effettivo, i quali tutti abbiano riportato nell'ultimo quinquennio per tre anni il giudizio complessivo di ottimo e per gli altri due anni almeno quello di distinto. Tale disposizione è intesa ad assicurare un concreto vantaggio economico ai segretari che, dopo un notevole periodo di lodevole servizio, non hanno potuto conseguire la promozione alla qualifica superiore.

L'articolo 136 disciplina il trattamento economico dei vice segretari e dei capi ripartizione provinciali nominati, ai sensi dell'articolo 184. segretari generali della stessa provincia presso la quale prestano servizio, stabilendo che, nel caso lo stipendio da essi goduto sia superiore a quello previsto inizialmente per la nuova qualifica, sono attribuiti tanti aumenti periodici quanti occorrono per assicurare uno stipendio immediatamente superiore a quello percepito.

La disposizione mira ad evitare che, nella predetta ipotesi, alla nomina a segretario generale, conferita in virtù di una norma del regolamento organico della provincia, consegua un minore trattamento economico.

Gli articoli dal n. 137 al n. 144 riproducono le norme sancite dalla legge 27 giugno 1942, n. 851, in materia di pagamento dello stipendio e dalla legge 9 agosto 1954 nonché dallo statuto dei dipendenti civili dello Stato per quanto attiene alla misura delle indennità e dei compensi, al lavoro straordinario, al trattamento economico durante il congedo, l'aspettativa, la disponibilità.

L'articolo 145 disciplina il trattamento economico spettante al segretario supplente ed al segretario reggente, stabilendo che il compenso sia corrisposto in misura maggiore nell'ipotesi in cui il segretario presti servizio contemporaneamente nella sede nella quale è titolare ed in quella nella quale è stato nominato reggente o supplente.

Lo stesso articolo dispone che, nel caso la reggenza o la supplenza sia conferita al vice segretario, il compenso è assegnato in misura non superiore ad un terzo dello stipendio iniziale stabilito per la qualifica corrispondente alla sede.

Gli articoli 147, 148 e 149 riproducono, sostanzialmente, le norme vigenti in materia di riscossione e di ripartizione dei diritti di segreteria. Si è ritenuto, peraltro, di elevare con la tabella D l'ammontare dei diritti che i comuni e le province sono autorizzati ad esigere e con la tabella E la quota dei diritti stessi spettanti ai segretari, specie per quelli delle minori qualifiche, in considerazione dell'esiguo gettito che i diritti stessi dànno nei piccoli comuni.

L'articolo 149, relativo alla costituzione di un fondo da erogarsi a cura del Ministro dell'interno, dispone che da tale fondo siano tratte, oltre alle somme occorrenti per sussidiare i corsi di preparazione e di perfezionamento,

per effettuare i corsi di formazione e per pagare le borse di studio ed i premi di profitto, quelle necessarie per il pagamento degli assegni spettanti, a norma degli articoli 99, 100 e 101, al segretario e alla vedova o ai figli minorenni in caso di reintegrazione a seguito di assoluzione in sede di giudizio penale di revisione o di proscioglimento da ogni addebito in sede di revisione del procedimento disciplinare.

L'articolo 150 traduce in norma di legge la prassi, ampiamente diffusa, di corrispondere ai segretari dei minori comuni un'indennità, qualora non possa essere assicurato l'alloggio in natura. La relativa facoltà è prevista per i comuni delle classi quinta e quarta.

Lo stesso articolo sancisce l'obbligo della fornitura dell'alloggio o della corresponsione dell'indennità per i comuni della classe quinta e per quelli, anche della classe quarta, classificati comuni montani, sempre che siano dichiarati sedi disagiate con decreto del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di amministrazione.

La norma risponde alla obiettiva necessità di assicurare, con la continua presenza dei segretari, il regolare funzionamento di detti comuni, ora compromesso dal frequente avvicendarsi in tali sedi di funzionari che, dopo alcuni mesi di permanenza, tentano in ogni modo di essere trasferiti.

Con l'articolo 151 sono riprodotte le norme vigenti in materia di concessione ferroviaria a tariffa ridotta. Sono allo studio, presso gli uffici ministeriali, provvedimenti intesi ad estendere tale concessione ai segretari comunali e provinciali a riposo, analogamente a quanto previsto per i dipendenti civili dello Stato.

Si è già accennato alla necessità di assicurare ai segretari comunali e provinciali una preparazione professionale adeguata alla complessità delle loro funzioni e alle esigenze attuali delle Amministrazioni locali.

In analogia a quanto stabilito per gli impiegati dello Stato dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è stato previsto per i segretari un complesso di norme, contenute nel titolo IV, relative ai corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera, nonché a quelli di formazione e di perfezionamento.

Invero, corsi del genere sono espletati da molti anni, anche se manca, allo stato, una disciplina legislativa. Unica norma che si riferisca alla formazione professionale dei segretari è quella dell'articolo 207 sub-1 della legge 27 giugno 1942, n. 851, il quale stabili-

sce che le somme che risultano disponibili dopo effettuata la ripartizione dei diritti di segreteria fra comune e segretario sono destinate alla costituzione di un fondo da erogarsi, a cura del Ministro dell'interno, per sussidiare i corsi di preparazione all'abilitazione alle funzioni di segretario comunale e di perfezionamento dei segretari in servizio.

Gli articoli da 152 a 163 traducono in norme legislative, con le opportune modifiche, le disposizioni contenute nei decreti ministeriali dai quali è tuttora disciplinata la materia.

Di particolare rilievo è la norma dell'articolo 154, che autorizza il Ministero dell'interno ad istituire corsi di formazione per aspiranti segretari comunali ed a conferire borse di studio a coloro che, a seguito di apposito concorso per titoli, sono ammessi a frequentarli.

Con tale norma si è inteso dare una disciplina legislativa ai corsi che, ad iniziativa del Ministero dell'interno, sono stati istituiti in Roma, dal 1955, con risultati pienamente soddisfacenti ed a conferire valore legale al diploma rilasciato agli allievi che superano gli esami finali dei corsi stessi.

Nei cinque anni nei quali questi ultimi si sono svolti, si è potuto rilevare che il conferimento di borse di studio ha reso possibile ai beneficiari di attendere con serenità, per la durata di un anno accademico, allo studio delle discipline giuridiche ed amministrative e particolarmente di quelle concernenti l'attività dei comuni.

Gli articoli 152 e 156 disciplinano la istituzione e lo svolgimento di corsi di preparazione agli esami del concorso per l'ammissione in carriera e dei corsi di perfezionamento, ai quali si è ritenuto di ammettere anche i dipendenti degli enti locali.

Al fine di facilitare a questi ultimi ed ai segretari la frequenza di tali corsi, sono state previste, agli articoli 158, 159 e 160, particolari provvidenze.

All'articolo 159 è prevista, infine, la corresponsione di premi di profitto a coloro che superano con un elevato punteggio gli esami finali dei corsi di formazione e di perfezionamento.

Nel titolo V sono contenute le disposizioni varie, transitorie e finali.

Gli articoli dal n. 164 al n. 166 riproducono in gran parte le norme speciali vigenti per le regioni a statuto speciale.

In relazione alla ricostruzione dei ruoli provinciali dei segretari, disposta già dalla legge 9 agosto 1954, n. 748. l'articolo 167 riproduce la norma, di cui all'articolo 29 del regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, in base alla quale il capo del personale dei segretari iscritti nei ruoli provinciali è il vice prefetto.

L'articolo 168 dispone che sia stabilito, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con quello della pubblica istruzione, quali lauree debbano ritenersi equipollenti a quella in giurisprudenza, agli effetti della carriera dei segretari. Tale norma risponde alla esigenza di una esplicita e tassativa determinazione delle lauree equipollenti, che verrà anche a dare un preciso orientamento a quanti intendano intraprendere la carriera dei segretari comunali e provinciali.

Al fine di rendere più adeguato l'importo al valore attuale della moneta, l'articolo 171 prevede l'aumento da lire 300 a lire 1.000 della tassa di partecipazione ai concorsi previsti dal I titolo, stabilendo che col provento di essa si provveda al pagamento dei compensi e delle indennità spettanti ai membri delle commissioni giudicatrici ed alle spese per il funzionamento delle commissioni stesse. L'eventuale ulteriore fabbisogno è posto a carico dei comuni e delle province interessate.

In analogia a quanto previsto dalle norme transitorie della legge 9 agosto 1954, n. 748, gli articoli 173 e 174 dispongono , rispettivamente, la riapertura dei termini per la partecipazione ai concorsi banditi e non espletati alla data di entrata in vigore della legge, ai quali potranno essere, quindi, ammessi coloro che in applicazione della legge stessa conseguiranno la promozione alle qualifiche richieste e la revisione straordinaria, da effettuarsi entro tre mesi, della classificazione dei comuni e delle province, con la successiva iscrizione dei segretari comunali e provinciali nel ruolo centrale ed in quelli provinciali.

Gli articoli dal n. 174 al n. 180 regolano la posizione dei segretari in servizio alla data di entrata in vigore della legge, in relazione alla nuova classificazione dei comuni. Il criterio al quale le norme conenute nei citati articoli sono ispirate è quello di ridurre al minimo possibile i movimenti dei segretari, e di tenere nel debito conto il servizio prestato presso sedi elevate, in base alle nuove norme, alla classe superiore.

I successivi articoli 181 e 182 disciplinano le promozioni a segretario comunale di 1ª classe e l'ammissione al concorso per titoli a posti di segretario capo di 2ª classe dei segretari non laureati in servizio alla data di entrata in vigore della legge e dei segretari non laureati, muniti del diploma di abilitazione, che conseguiranno la nomina a mezzo del concorso per titoli previsto dall'articolo 188.

Come già la legge 9 agosto 1954, n. 748, gli articoli citati prevedono il conferimento della «titolarità transitoria», ai segretari che verranno a trovarsi in servizio in comuni di classe non più corrispondente alla loro qualifica, in attesa che essi possano conseguire la promozione alla qualifica superiore e che possa essere, pertanto, normalizzata la loro posizione. A tali criteri sono informate, altresì, le norme in base alle quali ai segretari capi di 1ª classe ed ai segretari generali di 2ª classe, che si trovino in servizio presso sedi elevate rispettivamente alla classe seconda ed alla classe prima, può essere conferita la promozione alla qualifica superiore, purché siano in possesso di determinati requisiti, che fanno presumere la loro idoneità.

Particolare rilievo merita la norma dell'articolo 176, la quale dispone che i segretari in servizio all'entrata in vigore della legge, con la qualifica di segretario capo di 3ª classe, che viene soppressa, siano iscritti nei ruoli con la qualifica di segretari capi di 2ª classe.

In correlazione alla norma suddetta, l'articolo 177 dispone che i segretari capi di 2ª classe siano iscritti nei ruoli con la qualifica di segretari capi di 1ª classe.

In analogia a quanto previsto dallo statuto degli impiegati civili dello Stato, l'articolo 185 dà facoltà al Ministro dell'interno, per un quinquennio, di trattenere inservizio, qualora lo richiedano particolari esigenze, i segretari che abbiano compiuto il 65º anno di età, ma non abbiano raggiunto il 40º anno di servizio, fino al raggiungimento di tale secondo limite e comunque non oltre il 68º anno di età. Viene, così, tradotta in norma giuridica la prassi osservata da alcuni anni nel collocamento a riposo dei segretari.

In considerazione dell'opportunità di ammettere anche la categoria dei segretari comunali ai beneficî connessi all'esodo volontario, dei quali, a differenza degli impiegati civili dello Stato essa ha potuto usufruire una sola volta, si è ritenuto di richiamare in vigore, con l'articolo 187, le disposizioni delle leggi 27 febbraio 1955, n. 53, e 19 ottobre 1956, n. 1225, nei riguardi dei segretari, li-

mitando ad un anno il periodo nel quale essi possono produrre la relativa domanda.

Modificato sostanzialmente il sistema di ammissione alla carriera dei segretari comunali, ed aboliti gli esami di abilitazione, si è rilevata la necessità di consentire a coloro che negli ultimi anni hanno ottenuto il relativo diploma, anche se non laureati, di conseguire, entro un congruo numero di anni, la nomina a segretario comunale a mezzo di concorso per titoli, senza, cioè, sostenere altri esami.

L'articolo 188 dispone, perciò, che nel primo triennio di applicazione della legge i posti vacanti di segretari di qualifica iniziale saranno conferiti per metà ai vincitori del concorso per titoli ed esami, di cui all'articolo 9, e per l'altra metà ai vincitori di apposito concorso per titoli, al quale saranno ammessi i soli candidati in possesso del diploma di abilitazione. Nel successivo biennio, la quota dei posti riservata agli abilitati è ridotta ad un terzo.